

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 marzo 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2022, n. 12.

**Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione.** (23R00039) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2022, n. 13.

**Modificazioni alla legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)).** (23R00040) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2022, n. 14.

**Disposizioni urgenti in materia agroalimentare e forestale, di imprese turistiche, nonché di personale regionale.** (23R00041) ..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2022, n. 15.

**Disposizioni concernenti la concessione di contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale.** (23R00042) ..... Pag. 3

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2022, n. 15.

**Istituzione della Festa del Piemonte e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto) e alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36).** (23R00018) .. Pag. 5

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2022, n. 17.

**Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2023-2025.** (23R00036) .. Pag. 6

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 2022, n. 16.

**Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell'articolo 26-septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse).** (23R00047) Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 2022, n. 17.

**Modificazioni della legge provinciale sugli animali d'affezione 2012: utilizzo della catena per gli animali d'affezione.** (23R00048) ..... Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 2022, n. 18.

**Disposizioni per le piccole produzioni agroalimentari di origine locale.** (23R00049) ..... Pag. 10

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2022, n. 4.

**Modifiche al decreto del Presidente della Provincia del 20 aprile 2020, n. 16.** (23R00053) ... Pag. 11



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
14 febbraio 2022, n. 5.

**Modifica della struttura amministrativa  
dell'Amministrazione provinciale.** (23R00054). *Pag.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
14 febbraio 2022, n. 6.

**Norme funzionali e geometriche per la pro-  
gettazione, la costruzione e la manutenzione di  
infrastrutture per la mobilità nel rispetto della  
sostenibilità ambientale nella Provincia Autono-  
ma di Bolzano-Alto Adige.** (23R00055) . . . . . *Pag.* 14

**REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 agosto  
2022, n. **0108/Pres.**

**Regolamento recante modifiche al Regola-  
mento di definizione dei requisiti, dei criteri e  
delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e  
organizzativi per la realizzazione e per l'eser-  
cizio di servizi semiresidenziali e residenziali  
per anziani emanato con decreto del Presidente  
della Regione 13 luglio 2015, n. 144 e successive  
modifiche.** (23R00029) . . . . . *Pag.* 15



**REGIONE VALLE D'AOSTA**

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2022, n. 12.

**Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione.***(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 32 del 21 giugno 2022)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione*

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato A, per un importo complessivo di euro 182.831,82.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 20 - Programma 01 (Fondo di riserva) e nei pertinenti capitoli di bilancio.

**Art. 2.***Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 14 giugno 2022

*Il Presidente:* LAVEVAZ*(Omissis).*

23R00039

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2022, n. 13.

**Modificazioni alla legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 32 del 21 giugno 2022)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Modificazione all'art. 1*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), le parole: «di favorire la prevenzione e la repressione del crimine organizzato», sono soppresse.

**Art. 2.***Modificazioni all'art. 3*


1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2022 è sostituito dal seguente:

«1. L'Osservatorio è organismo di supporto della Regione in materia di conoscenza e monitoraggio dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata, nonché di promozione della cultura della legalità.»

2. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2022, le parole: «per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata» sono sostituite dalle seguenti: «per la promozione della cultura della legalità».

3. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2022 è sostituita dalla seguente:

«*b*) promuove iniziative regionali di carattere culturale e sociale, di informazione, di buone pratiche amministrative, di sensibilizzazione e di dibattito pubblico in materia di criminalità mafiosa, e il coordinamento di quelle organizzate dagli enti locali e dai rappresentanti del mondo sindacale, del lavoro e dell'associazionismo collaborando, in particolare, con l'associazione di cui all'art. 5, comma 1;».



## Art. 3.

*Modificazioni all'art. 5*

Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2022 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato tecnico svolge attività di supporto tecnico-scientifico alle funzioni dell'Osservatorio, con particolare riferimento all'analisi sociologica in materia di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale valdostano.»

2. La lettera *a)* del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2022 è sostituita dalla seguente:

«*a)* raccoglie dati e informazioni liberamente accessibili sulla presenza di associazioni criminali di tipo mafioso italiane e straniere operanti nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarle;»

3. La lettera *b)* del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2022 è sostituita dalla seguente:

«*b)* raccoglie dati e informazioni liberamente accessibili utili ai fini della valutazione della trasparenza nel processo degli appalti pubblici, dalla programmazione all'esecuzione dei contratti;»

## Art. 4.

*Modificazione all'art. 8*

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2022 è sostituito dal seguente:

«1. L'Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità e sicurezza, nonché allo studio dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.»

## Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 14 giugno 2022

*Il Presidente:* LAVEVAZ

(*Omissis*).

23R00040

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2022, n. 14.

**Disposizioni urgenti in materia agroalimentare e forestale, di imprese turistiche, nonché di personale regionale.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 24 giugno 2022*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Misura a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità*

1. Per l'anno 2022, le domande presentate sulla misura a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità di cui all'art. 26 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024), sono finanziate, se presentate da imprese turistiche, con parte delle risorse residue dei fondi trasferiti dallo Stato alla regione e stanziati ai sensi degli articoli 9-bis, comma 4, e 10-bis, comma 3, della legge regionale n. 15/2021, per complessivi euro 1.008.591,43. Per le restanti domande, l'autorizzazione di spesa a valere sulle risorse del bilancio regionale è incrementata, per l'anno 2022, di euro 202.269,75.

## Art. 2.

*Integrazione al contributo straordinario alle imprese turistiche a ristoro dei costi degli immobili strumentali*

1. I contributi alle imprese turistiche di cui all'art. 10-bis della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2021/2023), già concessi entro il 31 dicembre 2021, sono incrementati, anche in deroga al limite massimo di contribuzione ivi previsto, per l'anno 2022, per complessivi euro 6.795.792,87, di un importo proporzionato a quello del contributo precedentemente concesso, utilizzando parte delle risorse residue dei fondi trasferiti dallo Stato alla regione e stanziati ai sensi degli articoli 9-bis, comma 4, e 10-bis, comma 3, della legge regionale n. 15/2021.

2. I provvedimenti di concessione dell'integrazione dei contributi sono adottati dal dirigente della struttura organizzativa temporanea istituita ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 15/2021, entro il termine di scadenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, adottato con comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni. L'integrazione dei contributi è concessa



sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente per la concessione del contributo di cui all'art. 10-bis e le relative somme sono erogate previa verifica d'ufficio che il beneficiario abbia mantenuto la sede legale o operativa in Valle d'Aosta e non abbia nel frattempo cessato l'attività.

### Art. 3.

#### *Contributo a favore della Fondazione San Giovanni Gualberto*

1. La regione è autorizzata a erogare, per l'anno 2022, in occasione della celebrazione annuale della festività di San Giovanni Gualberto, patrono dei forestali d'Italia, e del bicentenario della fondazione del Corpo forestale, un contributo forfetario *una tantum* di euro 4.800 alla Fondazione San Giovanni Gualberto, la cui personalità giuridica è stata riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 473. Il contributo è destinato al finanziamento di borse di studio, ai sensi dell'art. 3 dello statuto della medesima fondazione.

### Art. 4.

#### *Disposizioni in materia di personale regionale*

1. Per gli incarichi di particolare posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine del 30 giugno 2022, di cui all'art. 9, comma 9, della legge regionale n. 35/2021, è prorogato al 31 dicembre 2022, alle condizioni già previste.

### Art. 5.

#### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 8.011.454,05 per l'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2022/2024:

*a)* nella Missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) per euro 7.804.384,30 per l'anno 2022;

*b)* nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 1 (Spese correnti) per euro 4.800 per l'anno 2022;

*c)* nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) per euro 202.269,75 per l'anno 2022.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

*a)* nella Missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) per euro 7.243.384,30 per l'anno 2022;

*b)* nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 1 (Spese correnti) per euro 4.800 per l'anno 2022;

*c)* nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria e PMI e artigianato), titolo 1 (Spese correnti) per euro 561.000 per l'anno 2022;

*d)* nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) per euro 202.269,75 per l'anno 2022.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.

### Art. 6.

#### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 23 giugno 2022

*Il Presidente:* LAVEVAZ

(*Omissis*).

23R00041

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2022, n. 15.

**Disposizioni concernenti la concessione di contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 37 del 5 luglio 2022*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge reca disposizioni per la concessione di un contributo economico in favore dei complessi funiviari di interesse locale come definiti dall'art. 5 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), aventi non più di tre impianti aerei, di seguito denominati piccole stazioni sciistiche, con un bacino di utenza prevalentemente locale, per cui il contributo pubblico non altera la concorrenza né incide sugli scambi intraeuropei.



2. In ragione della situazione di svantaggio strutturale e dei fenomeni di spopolamento delle aree montane, la presente legge sostiene la continuità di servizio, anche nei periodi di stagione invernale caratterizzati da bassa affluenza di utenti, delle piccole stazioni sciistiche di cui al comma 1, in quanto essenziali per il mantenimento delle connesse attività economiche operanti sul territorio e per il rilancio demografico e socio-economico, in un'ottica di rafforzamento della coesione economica e sociale del territorio regionale.

#### Art. 2.

##### *Determinazione ed erogazione del contributo*

1. Il contributo di cui all'art. 1 è diretto a sostenere i ricavi di bigliettazione nelle giornate di bassa affluenza, intendendosi per tali le giornate dal lunedì al venerdì.

Restano, in ogni caso, esclusi il giorno 8 dicembre, il periodo dal 25 dicembre al 6 gennaio e i periodi di Carnevale e di Pasqua, da determinare con riferimento al calendario scolastico approvato dalla Giunta regionale.

2. Per le piccole stazioni sciistiche gestite da società che svolgono la propria attività anche in località diverse da quella in cui la piccola stazione è ubicata, il contributo è finalizzato, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, esclusivamente al sostegno delle piccole stazioni sciistiche.

3. La struttura regionale competente in materia di infrastrutture funiviarie concede il contributo di cui all'art. 1, annualmente e a consuntivo, entro il 31 luglio, alle società di gestione delle piccole stazioni sciistiche che ne fanno richiesta. Il contributo è calcolato, per ogni giornata di bassa affluenza, come differenza tra il ricavo medio giornaliero di bigliettazione delle giornate di alta affluenza e il ricavo medio giornaliero di bigliettazione delle giornate di bassa affluenza. In ogni caso, il contributo è determinato in misura non superiore alla perdita di esercizio registrata dalla stazione. Nel caso di chiusura in utile d'esercizio, il contributo di cui all'articolo 1 non è riconosciuto.

4. Il contributo in favore dei Comuni che affidano in subconcessione l'esercizio di linee funiviarie, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), calcolato secondo quanto previsto dal comma 3, è determinato in misura non superiore al corrispettivo che gli stessi riconoscono al sub-concessionario per la gestione della stazione sciistica.

5. Per l'ottenimento del contributo di cui all'art. 1, le società di gestione degli impianti e i comuni interessati da attività di esercizio di piccole stazioni sciistiche stipulano accordi di cooperazione finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'offerta turistica delle medesime stazioni, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere della Commissione consiliare competente.

6. Per la preventiva condivisione dei criteri e modalità di cui al comma 5, con propria deliberazione la Giunta regionale istituisce, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'amministrazione regionale, delle società di gestione degli impianti e degli enti locali coinvolti, nonché da altri soggetti pubblici o privati del territorio.

7. La struttura regionale competente in materia di infrastrutture funiviarie verifica l'ammissibilità delle domande e gestisce la procedura di concessione del contributo di cui all'art. 1, determinandone l'ammontare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. I gestori delle piccole stazioni sciistiche forniscono alla Regione i dati economici e di affluenza necessari per la determinazione del contributo.

#### Art. 3.

##### *Disposizione transitoria*

1. In sede di prima applicazione della presente legge e in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 1 sono presentate, entro il 30 settembre 2022, alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture funiviarie.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), nel Titolo 1 (Spese correnti), per euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), per annui euro 2.000.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 23 giugno 2022

*Il Presidente:* LAVEVAZ

(Omissis).

23R00042



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2022, n. 15.

**Istituzione della Festa del Piemonte e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto) e alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3251 dell'11 agosto 2022).*

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Festa del Piemonte*

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e in attuazione degli articoli 3, 4 e 7 dello statuto, favorisce la conoscenza della storia del Piemonte, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dell'originale patrimonio culturale, ivi comprese le minoranze linguistiche e religiose nel rispetto delle diversità, e delle tradizioni locali, nonché del sapere scientifico, dell'innovazione e dello sviluppo economico, al fine di mantenere viva la memoria delle radici storiche e culturali della Regione.

2. La Regione promuove e valorizza la conoscenza delle vite emerite di piemontesi che si sono distinti nella società nel campo della ricerca scientifica e per aver contribuito a diffondere le tradizioni culturali piemontesi nel mondo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e per diffondere la conoscenza dello Statuto e dei simboli della Regione è istituita la «Festa del Piemonte-Festa del Piémont» che ricorre il 19 luglio di ogni anno.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Comitato consultivo del Centro Gianni Oberto di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto), individua un calendario di ricorrenze celebrative legate ad avvenimenti, tradizioni e figure significative che hanno caratterizzato la storia del Piemonte e sostiene e promuove la realizzazione di iniziative diffuse sul territorio regionale, finalizzate al coinvolgimento della comunità regionale su tematiche di interesse generale.

## Art. 2.

*Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale 22 aprile 1980, n. 24*

Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 24/1980 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Finalità). — 1. L'attività del Centro Gianni Oberto (di seguito Centro) è finalizzata a salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale piemontese, compreso quello delle minoranze linguistiche, attraverso la raccolta e la conservazione di materiale di interesse storico e letterario presente sul territorio e la promozione di attività di studio, ricerca, informazione, cooperazione e sensibilizzazione.»

## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1980*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 24/1980 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Compiti del Centro). — 1. Il Centro collabora con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e con le associazioni storico-culturali, nell'individuazione di un calendario di ricorrenze celebrative legate ad avvenimenti, tradizioni e figure significative che hanno caratterizzato la storia del Piemonte e per individuare nuove personalità di spicco che portano alti i valori del Piemonte nel mondo.

2. Il Centro svolge, inoltre, i compiti di:

a) acquisire a titolo oneroso o gratuito scritti inediti o copie autografe di opere edite di scrittori piemontesi;

b) tenere in deposito a titolo gratuito i materiali di cui alla lettera a) di proprietà di enti pubblici o di privati che ne affidano la custodia, nonché le tesi e i contributi scientifici di cui alla lettera e);

c) custodire e catalogare i materiali di cui alle lettere a) e b);


d) mettere a disposizione di studenti e studiosi i materiali di cui alle lettere a) e b) per la consultazione nella sede del Centro;

e) proporre l'istituzione di premi di studio, da attribuire a laureati in discipline letterarie ed umanistiche presso le università piemontesi per tesi e contributi scientifici relativi alla storia, alla letteratura e al patrimonio culturale e linguistico piemontese;

f) proporre incontri volti alla divulgazione e all'approfondimento delle tesi e dei contributi scientifici di cui alla lettera e);

g) organizzare e promuovere convegni e incontri informativi finalizzati alla divulgazione della storia, della letteratura e del patrimonio culturale e linguistico piemontese;

h) proporre l'istituzione di premi di studio rivolti a studenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado per elaborati o iniziative relativi alla storia, alla letteratura e al patrimonio culturale e linguistico piemontese.



3. Le attività di cui al comma 1 e alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* del comma 2 sono approvate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 3.

4. Il Centro ha sede presso la biblioteca della Regione Piemonte.».

#### Art. 4.

##### *Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1980*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 24/1980 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Comitato consultivo*). — 1. Il Comitato consultivo è composto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato, che lo convoca e presiede, dall'Assessore regionale alla cultura, turismo, commercio o da un suo delegato, da otto componenti di nomina consiliare con voto limitato, da due consiglieri regionali, uno di maggioranza e uno di opposizione.

2. I componenti di nomina consiliare di cui al comma 1 sono scelti fra esperti in discipline umanistiche di comprovata competenza ed esperienza nella conservazione, salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale.

3. Le modalità di funzionamento e di organizzazione del Comitato sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. Il Comitato rimane in carica quanto il Consiglio regionale.

5. La partecipazione al Comitato è resa a titolo gratuito e non prevede alcun rimborso spese o altre tipologie di ristoro.».

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15*

1. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36) le parole «di comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «di unioni montane».

2. Dopo la lettera *d)* del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 15/2004 sono aggiunte le seguenti:

*d-bis)* all'esterno degli uffici della Regione;

*d-ter)* all'esterno degli enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;

*d-quer)* all'esterno di agenzie, aziende, società e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;

*d-quinquies)* all'esterno di concessionari di pubblici servizi regionali;

*d-sexies)* all'esterno di enti, agenzie, aziende, società e fondazioni che svolgono attività o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.».

3. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 15/2004 le parole «di comunità montana», ogni volta che ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «delle unioni montane».

#### Art. 6.

##### *Norma transitoria*

1. I componenti del Comitato consultivo, già nominati all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla scadenza e sono integrati con altri quattro componenti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1980, come sostituito dall'art. 4.

#### Art. 7.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 agosto 2022

*p. Il Presidente*  
*Il vicepresidente: CAROSSO*

23R00018

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2022, n. 17.

**Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2023-2025.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 30 dicembre 2022 - n. 18 supplemento)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:



## Art. 1.

*Stati di previsione dell'entrata e della spesa*

1. Per l'esercizio finanziario 2023, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altra entrata per euro 7.444.092.647,07 e di cassa per euro 11.683.595.673,83 e autorizzati impegni di spesa per euro 7.444.092.647,07 e pagamenti per euro 11.628.215.916,56 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2024, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.383.411.521,31 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.383.411.521,31 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2025, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.307.569.893,61 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.307.569.893,61 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento alle casse regionali dei proventi derivanti dalla contrazione di mutui e altre forme di indebitamento per gli importi e gli esercizi individuati dall'art. 3.

5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2023, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

## Art. 2.

*Allegati al bilancio di previsione*

1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 3.

*Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento per l'esercizio 2022*

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n.118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto dell'art. 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2023 nell'importo di euro 67.109.420,50 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2023-2025 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2024 nell'importo di euro 25.186.272,74 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2023-2025 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

c) degli investimenti dell'esercizio 2025 nell'importo di euro 24.150.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2023-2025 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2022, di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 1, comma 688-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 176.201.574,80 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2023-2025 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:


a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti;

c) durata massima del periodo di ammortamento: anni trenta.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2023, 2024 e 2025 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2023, 2024 e 2025, in corrispondenza della missione 50 «Debito pub-



blico», programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» per le quote interessi e della missione 50 «Debito pubblico», programma 2 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2025 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

5. A garanzia dell'ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire speciale vincolo irrevocabile a favore di ciascun istituto mutuante ovvero di ciascun agente incaricato del servizio di pagamento ai portatori delle obbligazioni, dando mandato al proprio tesoriere di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.

#### Art. 4.

##### *Fondi di riserva*

1. Ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, alla missione 20 «Fondi ed accantonamenti», programma 1 «Fondo di riserva» sono iscritti i seguenti fondi:

a) fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento complessivo in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2023 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2024 e 2025, rispettivamente pari a euro 8.963.699,26, euro 24.575.217,26 ed euro 25.462.769,59;

b) fondo di riserva per le spese imprevedute, con uno stanziamento complessivo in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2023 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2024 e 2025, pari a euro 4.000.000,00;

c) fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento complessivo in termini di cassa, per l'anno 2023, pari a euro 507.241.184,86.

#### Art. 5.

##### *Fondo regionale integrativo trasporti*

1. Per il bilancio 2023-2025 il Fondo regionale integrativo trasporti di cui all'art. 28-ter della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)) e successive modificazioni e integrazioni, è determinato in:

euro 38.163.296,61 per l'esercizio 2023 di cui euro 18.799.854,61 allocati alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 1 «Trasporto ferroviario», titolo 1 «Spese correnti» ed euro 19.363.442,00 alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 2 «Trasporto pubblico locale», titolo 1 «Spese correnti»;

euro 38.346.007,06 per l'esercizio 2024 di cui euro 18.982.565,06 allocati alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 1 «Trasporto ferroviario», titolo 1 «Spese correnti» ed euro 19.363.442,00 alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 2 «Trasporto pubblico locale», titolo 1 «Spese correnti»;

euro 38.346.007,06 per l'esercizio 2025 di cui euro 18.982.565,06 allocati alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 1 «Trasporto ferroviario», titolo 1 «Spese correnti» ed euro 19.363.442,00 alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 2 «Trasporto pubblico locale», titolo 1 «Spese correnti».

#### Art. 6.

##### *Fondo strategico regionale*

1. In applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, i fondi di cui alle tabelle A e B sono quantificati per l'esercizio 2023 in euro 5.644.624,00, come da apposito allegato, e trovano copertura con le risorse allocate alla missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 1 «Industria, PMI e Artigianato».

#### Art. 7.

##### *Erogazione al Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria*

1. I fondi iscritti alla missione 1 «Servizi Istituzionali, generali e di gestione», programma 1 «Organi istituzionali» sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 8.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 2022

*Il Presidente: TOTI*

(Omissis).

23R00036



## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 2022, n. 16.

**Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell'articolo 26-septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse).**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/Sez. gen. del 9 dicembre 2022).*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Integrazione dell'art. 26-septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 26-septies della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Con l'obiettivo di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche in esercizio alla data di entrata in vigore di questo comma possono presentare alla provincia un piano industriale entro la data individuata con deliberazione della Giunta provinciale. Al fine di fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve e lungo termine, il piano industriale è articolato in una fase temporale di investimenti da realizzare entro il 31 dicembre 2024, in un'eventuale seconda fase di investimenti da realizzare entro un termine che non ecceda quello individuato dall'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), e individua:

a) misure di efficientamento della produzione, misure per incrementare la capacità di stoccaggio, misure di incremento della potenza e di incremento della resilienza delle infrastrutture in termini di sicurezza e di regolarità della produzione;

b) investimenti sulle strutture di produzione con l'obiettivo di aumentare la capacità produttiva in termini di potenza, di energia e di capacità di stoccaggio;

c) la disponibilità a pagare alla provincia, in aggiunta ai canoni già previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questo comma, una nuova componente di canone, parametrata ai valori di mercato dell'energia;

d) misure idonee a garantire il deflusso ecologico a tutela della continuità fluviale;

e) gli ulteriori elementi indicati nella deliberazione della Giunta provinciale.

2-ter. Entro centoventi giorni dalla presentazione del piano industriale la provincia valuta l'adeguatezza e la fattibilità della proposta di piano e può concordare eventuali modifiche. A seguito dell'approvazione del piano industriale le condizioni di esercizio della concessione sono conseguentemente modificate.

2-quater. La provincia destina gli introiti derivanti dal comma 2-bis, lettera c), al sostegno dei costi per i consumi energetici in ambito provinciale, al fine di fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve e lungo termine.

2-quinquies. Per la durata del piano industriale sono sospese le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal piano.

2-sexies. Nel piano industriale sono compresi investimenti da ammortizzare entro la durata del piano. In caso di cessazione anticipata del piano, in anticipo rispetto ai tempi di ammortamento degli investimenti effettuati in base ad esso, la Provincia, con riguardo ai beni previsti dall'art. 13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale, corrisponde un indennizzo pari al valore della parte degli investimenti non ammortizzata.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 dicembre 2022

*Il Presidente della Provincia: FUGATTI*

*(Omissis).*

23R00047

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 2022, n. 17.

**Modificazioni della legge provinciale sugli animali d'affezione 2012: utilizzo della catena per gli animali d'affezione.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/Sez. gen. del 9 dicembre 2022).*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 3 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (legge provinciale sugli animali d'affezione 2012).*

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale sugli animali d'affezione 2012 è sostituito dal seguente:

«3. Al responsabile della detenzione di un animale d'affezione è vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sa-



nitare, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentiti la commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione, la federazione provinciale allevatori e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.»

Art. 2.

*Modificazione dell'art. 18 della legge provinciale sugli animali d'affezione 2012*

1. Nel comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale sugli animali d'affezione 2012 le parole: «Il mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 3, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3, commi 3 e 4,».

Art. 3.

*Disposizione transitoria*

1. Questa legge si applica a partire dal 1° luglio 2023.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 dicembre 2022

*Il Presidente della Provincia:* FUGATTI

*(Omissis).*

23R00048

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 2022, n. 18.

**Disposizioni per le piccole produzioni agroalimentari di origine locale.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/Sez. gen. del 9 dicembre 2022).*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 46-bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003).*

1. Dopo l'art. 46 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, nel capo VI del titolo I, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (*Disposizioni per le piccole produzioni agroalimentari di origine locale*). — 1. La provincia, anche per favorire processi di sostenibilità ambienta-

le, promuove e valorizza le piccole produzioni locali (PPL), come definite ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1° aprile 2022, n. 30 (Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale).

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 11 della legge n. 30 del 2022, la Giunta provinciale definisce con regolamento di esecuzione, in particolare:

a) l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi, che rientrano nella disciplina di quest'articolo, nonché le modalità per il relativo aggiornamento;

b) le modalità per lo svolgimento delle attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento, stoccaggio e vendita delle PPL;

c) le misure da applicare e i controlli igienico-sanitari da effettuare sulle PPL;

d) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e per l'utilizzo del logo PPL nonché per l'utilizzo dell'etichettatura PPL, nonché i relativi controlli;

e) i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali dove si svolgono le attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento, stoccaggio e vendita delle PPL, anche disponendo che lo svolgimento di queste attività non comporti cambio di destinazione d'uso dei locali ove le medesime si svolgono.

3. Il regolamento di esecuzione può prevedere eventuali disposizioni di raccordo con la disciplina statale approvata in attuazione della legge n. 30 del 2022.

4. Per le attività svolte nell'ambito dell'esercizio dell'attività agrituristica resta applicabile la relativa disciplina provinciale.

5. La vigilanza sull'osservanza di quest'articolo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nell'ambito delle rispettive competenze definite dall'ordinamento provinciale, e dai comuni. Il personale incaricato della vigilanza, munito di un apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali ove si svolgono le attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento, stoccaggio e vendita delle PPL.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 30 del 2022 in materia di sanzioni, il regolamento di esecuzione definisce le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in esso contenute.»

2. Dall'applicazione di questa legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 dicembre 2022

*Il Presidente della Provincia:* FUGATTI

*(Omissis).*

23R00049



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 febbraio 2022, n. 4.

**Modifiche al decreto del Presidente della Provincia del  
20 aprile 2020, n. 16.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 6/Sez. gen. del 10 febbraio 2022)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del  
1° febbraio 2022, n. 75;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Bonus energia*

1. Dopo l'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia del 20 aprile 2020, n. 16 sono inseriti i seguenti articoli 15-bis, 15-ter e 15-quater:

«Art. 15-bis (Disposizioni generali riguardanti il bonus energia). — 1. Il presente articolo nonché i seguenti articoli 15-ter e 15-quater, in esecuzione dell'art. 21, comma 3, lettera c) della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, disciplinano l'utilizzo del bonus energia per il periodo dal 2022 al 31 dicembre 2026.

2. Si può usufruire del bonus energia di cui agli articoli 15-ter e 15-quater un'unica volta nell'ambito di un solo intervento di riqualificazione energetica di un edificio.

3. Nel caso di un complesso edilizio si può usufruire del bonus energia una sola volta; fanno eccezione le unità edilizie verticalmente separate, funzionalmente autonome, anche se dotate di impianti tecnici comuni o di garage comuni.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali. Nel caso di edifici sottoposti a tutela degli insiemi, oppure di edifici situati all'interno di zone di recupero, è necessario tenere conto delle particolari caratteristiche che hanno portato all'adozione del vincolo di tutela ovvero di destinazione.

5. La volumetria aggiuntiva ottenuta grazie al bonus energia deve avere la destinazione d'uso «abitazione».

6. La volumetria ottenuta usufruendo del bonus energia è soggetta all'obbligo del vincolo ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la volumetria aggiuntiva sia utilizzata per l'ampliamento di unità abitative esistenti, fermo restando l'obbligo di assunzione del vincolo nel caso in cui le abitazioni ampliate siano suddivise in tempi successivi: Qualora abitazioni già riservate ai residenti o convenzionate vengano ampliate, il relativo vincolo deve essere esteso anche alla parte ampliata.

7. Nel titolo abilitativo è necessario indicare che si usufruisce del bonus energia.

8. Fatte salve le precisazioni contenute nei seguenti articoli 15-ter e 15-quater, si applicano le definizioni di cui all'art. 2.

9. Per «volumetria» ai sensi della disciplina sul bonus energia si intende la volumetria fuori terra.

10. I bonus energia previsti dagli articoli 15-ter e 15-quater possono essere utilizzati solo nelle zone miste; essi non sono tra loro cumulabili. In zone dotate di piano di attuazione o di recupero, l'utilizzo del bonus energia deve essere previsto nel relativo piano.

Art. 15-ter (Bonus energia per edifici nuovi). —

1. Per «nuovo edificio» ai sensi della disciplina sul bonus energia si intende un edificio, costruito ex novo oppure completamente demolito e ricostruito.

2. Nel caso di nuovi edifici, la cui volumetria complessiva è destinata nella misura del più del 50% a scopi abitativi, la volumetria ammissibile fuori terra può essere aumentata del 10%, se l'intero edificio soddisfa lo standard CasaClima - Nature secondo l'allegato 2 del presente regolamento e sono soddisfatte inoltre anche le seguenti condizioni:

a) la valutazione ecologica dei materiali utilizzati secondo la procedura CasaClima Nature (ICC) è fissata a un massimo di 250 punti;

b) il fabbisogno di energia elettrica è coperto nella misura di almeno 50 W per m<sup>2</sup> di superficie edificata - escluse le pertinenze - con fonti di energia rinnovabile installate sull'edificio o sui suoi annessi. Se questo non è possibile o non è pienamente possibile per motivi tecnici, o se non è economicamente ragionevole, allora almeno il 60% del fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto da fonti di energia rinnovabili o in alternativa il fabbisogno di energia termica dell'edificio - eventualmente anche in combinazione con altre fonti di energia rinnovabili - deve essere coperto da una pompa di calore elettrica o dal teleriscaldamento. In ogni caso deve essere installata la potenza possibile dal punto vista tecnico ed economicamente ragionevole per coprire il fabbisogno di energia elettrica. Questi casi devono essere documentati da una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico qualificato.

3. Nel caso di un nuovo edificio la base di calcolo per il bonus energia è costituita dalla cubatura ammissibile secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione vigenti.

Art. 15-quater (Bonus per edifici esistenti). —

1. Per «edificio esistente» ai sensi della disciplina sul bonus energia si intende un edificio legalmente esistente dal 12 gennaio 2005 ovvero concessionato prima di tale data.

2. Presupposto per usufruire del bonus energia è l'esistenza di una volumetria minima di almeno 300 m<sup>3</sup> fuori terra dal 12 gennaio 2005, destinata già da tale data nella misura del più del 50% ad uso abitativo. La base di calcolo per la volumetria esistente è costituita dalla volumetria comprovata ovvero approvata alla data di cui sopra secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di



pianificazione allora vigenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g), ultimo periodo del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 giugno 2020, n. 24. La volumetria esistente utilizzata per il calcolo del *bonus* energia non deve superare la cubatura ammissibile secondo gli strumenti di pianificazione vigenti.

3. Nel caso di edifici esistenti di cui al comma 1, per i quali non è stato richiesto alcun *bonus* ai sensi delle delibere della Giunta provinciale n. 1609 del 15 giugno 2009, n. 362 del 4 marzo 2013, n. 964 del 5 agosto 2014 e dell'art. 15 del presente regolamento, il *bonus* energia può corrispondere al 20% della volumetria esistente con la destinazione urbanistica «abitazione» ed in ogni caso raggiungere 200 m<sup>3</sup>, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) attraverso l'intervento si raggiunge un miglioramento della prestazione energetica dell'intero edificio da una classe CasaClima inferiore ad almeno la classe B ovvero qualora con la certificazione CasaClima R si raggiunge un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;

b) il fabbisogno di energia elettrica è coperto nella misura di almeno 30 W per m<sup>2</sup> di superficie edificata - escluse le pertinenze - con fonti di energia rinnovabile installate sull'edificio o sui suoi annessi. Se questo non è possibile o non è pienamente possibile per motivi tecnici, o se non è economicamente ragionevole, allora almeno il 60% del fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto da fonti di energia rinnovabili o in alternativa il fabbisogno di energia termica dell'edificio - eventualmente anche in combinazione con altre fonti di energia rinnovabili - deve essere coperto da una pompa di calore elettrica o dal teleriscaldamento. In ogni caso deve essere installata la potenza possibile dal punto vista tecnico ed economicamente ragionevole per coprire il fabbisogno di energia elettrica. Questi casi devono essere documentati da una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico qualificato.

4. Nel caso in cui sia demolita più del 50% della cubatura esistente, può essere applicata soltanto la disciplina di cui all'art. 15-ter.»

#### Art. 2.

##### *Abrogazione di norme*

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 aprile 2020, n. 16, è abrogato.

#### Art. 3.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 febbraio 2022

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

(*Omissis*).

23R00053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
14 febbraio 2022, n. 5.

**Modifica della struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale.**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7/Sez. gen. del 17 febbraio 2022*)

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 1° febbraio 2022, n. 55;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

##### *Definizioni*

1. Per una migliore leggibilità del presente regolamento l'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come «allegato 1 del decreto».

Art. 2.

##### *Dipartimento Edilizia, Libro Fondiario Catasto e Patrimonio*

1. Dopo l'ultimo ufficio al punto 6. Amministrazione del patrimonio dell'allegato 1 del decreto è inserito il seguente ufficio, che assume la seguente denominazione e i seguenti compiti:

«Ufficio Amministrazione ed espropri:


valorizzazione del patrimonio della Provincia;

consulenza e gestione amministrativa delle iniziative della Provincia rientranti nella finanza di progetto (*project financing*);

unità funzionale incaricata della convalida e trasmissione dei dati alle banche dati delle amministrazioni pubbliche BDAP-MOP (Monitoraggio delle opere pubbliche) e AINOP (Archivio informatico delle opere pubbliche) per conto della ripartizione;

acquisto e cessione di beni demaniali;

procedure di espropriazione, di occupazione temporanea e di costituzione coattiva di servitù per pubblica utilità; emanazione di tutti gli atti tecnico-amministrativi



relativi alle procedure e pagamenti delle indennità stimate; registrazione fiscale dei provvedimenti e predisposizione delle istanze per i trasferimenti nel libro fondiario;

consulenza agli altri uffici della Ripartizione su questioni amministrative e contratti».

2. L'Ufficio Estimo ed espropri di cui all'allegato 1 del decreto assume la denominazione «Ufficio Estimo».

3. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Ufficio Estimo sono soppressi i trattini «espropriazioni, occupazioni temporanee e costituzioni coattive di servitù per pubblica utilità», «emanazione di tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi alla procedura e pagamenti delle indennità stimate» e «registrazione fiscale dei provvedimenti e predisposizione dell'istanza per i trasferimenti nel libro fondiario».

4. L'Ufficio Patrimonio di cui all'allegato 1 del decreto assume la denominazione «Ufficio Beni patrimoniali».

5. L'Ufficio Manutenzione opere edili di cui all'allegato 1 del decreto assume la denominazione «Ufficio per la gestione tecnica delle costruzioni».

6. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Ufficio per la gestione tecnica delle costruzioni, dopo l'ultimo trattino è inserito il seguente trattino: «videosorveglianza degli edifici provinciali».

7. Nell'elenco delle competenze dell'Ufficio Affari amministrativi della Ripartizione 11. Edilizia e servizio tecnico, di cui all'allegato 1 del decreto, il trattino «stipulazione dei contratti per lavori, forniture e servizi per le ripartizioni 10 e 11» è così sostituito: «stipulazione dei contratti per lavori, forniture e servizi per la Ripartizione».

#### Art. 3.

##### *Dipartimento Europa, Innovazione Ricerca e Comunicazione*

1. Nel testo italiano dell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Ufficio Ricerca scientifica, al primo trattino le parole «il settore scientifico e della ricerca» sono sostituite dalle parole «la ricerca scientifica».

2. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Ufficio Ricerca scientifica il quarto trattino è così sostituito:

«finanziamenti di base di università, istituti di alta formazione e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza ed elaborazione dei relativi accordi di programma».

#### Art. 4.

##### *Dipartimento Infrastrutture e Mobilità*

1. Dopo l'ultimo ufficio al punto 38. Mobilità dell'allegato 1 del decreto è inserito il seguente ufficio, che assume la seguente denominazione e i seguenti compiti:

«Ufficio amministrativo Mobilità:

questioni amministrative, contratti, concessioni, acquisti e contributi;

sanzioni amministrative e ricorsi - contabilità;

gestione centralizzata del personale della ripartizione per quanto non di competenza della ripartizione personale».

2. L'Ufficio Ferrovie e trasporto aereo di cui all'allegato 1 del decreto assume la denominazione:

«Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile».

3. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile i trattini di seguito elencati sono così sostituiti:

il primo trattino è così sostituito:

«infrastrutture ferroviarie, centri intermodali, stazioni ferroviarie e autostazioni»;

il quarto trattino è così sostituito:

«sicurezza ferroviaria e tranviaria negli ambiti di competenza provinciale»;

il quinto trattino è così sostituito:

«servizi per il traffico aereo, in particolare aree di atterraggio elicotteri, divieti e segnalazioni per il volo degli elicotteri»;

l'ottavo trattino è così sostituito:

«promozione della mobilità sostenibile».

4. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile, dopo l'ultimo trattino sono inseriti i seguenti trattini:

«fermate del trasporto pubblico di persone - mobilità ciclistica».

5. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Ufficio Trasporto persone i trattini di seguito elencati sono così sostituiti:

il primo trattino è così sostituito:

«servizi del trasporto pubblico di persone»;

l'ottavo trattino è così sostituito:

«contributi»;

il decimo trattino è così sostituito:

«autorizzazione all'alienazione di autobus dei servizi di linea».

6. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Ufficio Trasporto persone sono soppressi i trattini «concessioni e contratti di servizio del trasporto pubblico di persone», «fermate per il trasporto pubblico di persone e relativa attrezzatura» e «contributi alle spese di viaggio».

7. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Ufficio Funivie i trattini di seguito elencati sono così sostituiti:

il primo trattino è così sostituito:

«approvazione dei progetti e delle modalità di funzionamento, collaudo, supervisione tecnica e operativa degli impianti a fune del servizio pubblico»;

il terzo trattino è così sostituito:

«certificati di abilitazione per il personale degli impianti a fune del servizio pubblico»;

il quarto trattino è così sostituito:

«concessioni per impianti a fune del servizio pubblico»;



il quinto trattino è così sostituito:

«contributi per la costruzione di impianti a fune per il servizio pubblico»;

dopo l'ultimo trattino è aggiunto il seguente trattino:

«collaudo dei mezzi della tranvia del Renon».

8. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Ufficio Motorizzazione, dopo l'ultimo trattino sono inseriti i seguenti trattini:

«permesso per la circolazione occasionale di carrelli elevatori su strade pubbliche»;

«servizio di sportello per veicoli a motore».

9. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Ufficio Patenti è soppresso il trattino «*Safety Park*».

10. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Ufficio Patenti l'ottavo trattino è così sostituito:

«sicurezza stradale».

11. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Ufficio Patenti, dopo l'ultimo trattino è aggiunto il seguente trattino:

«servizio di sportello per patenti di guida».

12. Dopo l'ultimo ufficio al punto 10. Infrastrutture dell'allegato 1 del decreto è inserito il seguente ufficio, che assume la seguente denominazione e i seguenti compiti:

«Ufficio amministrativo Infrastrutture:

capitolati speciali per lavori, forniture e servizi, nonché servizi tecnici, atti relativi alle caratteristiche tecniche di opere, progetti e varianti di progetto;

incarichi per lavori, forniture e servizi nonché servizi tecnici;

concorsi di idee e progettazione;

predisposizione dei contratti per lavori, forniture e servizi nonché servizi tecnici;

contabilità;

questioni e provvedimenti amministrativi connessi con la gestione dei contratti;

gestione degli strumenti di programmazione delle opere pubbliche;

accordi di programma con altre amministrazioni pubbliche;

contributi per la costruzione, sistemazione e rettificazione delle strade di interesse provinciale».

Art. 5.

*Direzione Generale  
della Provincia*

1. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Ufficio Sviluppo personale i trattini sono così sostituiti:

«sviluppo strategico del personale e delle sue competenze;

formazione e qualificazione del personale;

formazione di base e formazione continua del personale dirigente;

formazione nel settore della sicurezza sul lavoro; sviluppo formativo del personale dirigente e delle nuove leve;

sostegno e accompagnamento nei processi di sviluppo e cambiamento, e supporto in presenza di situazioni difficili;

promozione delle pari opportunità sul posto di lavoro;

promozione del benessere sul posto di lavoro - valorizzazione delle risorse umane;

*governance* ed evoluzione continua della piattaforma di apprendimento della Provincia».

Art. 6.

*Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali*

1. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Archivio provinciale, dopo l'ultimo trattino è inserito il seguente trattino:

«responsabilità della conservazione di documenti e atti in forma cartacea e digitale».

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Gli articoli 2 e 4 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 febbraio 2022

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*

23R00054


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
14 febbraio 2022, n. 6.

**Norme funzionali e geometriche per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di infrastrutture per la mobilità nel rispetto della sostenibilità ambientale nella Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige.**

*(Pubblicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7/Sez. gen. del 17 febbraio 2022)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 gennaio 2022, n. 38;



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Disposizioni*

1. Le disposizioni sono costituite dall'allegato A che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

*Abrogazione*

1. Il decreto del Presidente della Provincia 27 giugno 2006, n. 28 e successive modifiche, è abrogato.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 febbraio 2022

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER**(Omissis).*

23R00055

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 agosto 2022, n. 0108/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144 e successive modifiche.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 31 agosto 2022)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'art. 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali);

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in particolare gli articoli 8 comma 2 e 31 commi 7 e 8;

Visto l'art. 63 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006);

Visto l'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale);

Visto, altresì, il proprio decreto 13 luglio 2015, n. 0144/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani», modificato con successivo regolamento emanato con proprio decreto 20 dicembre 2017, n. 0290/Pres;


Tenuto conto che, successivamente all'emanazione dei detti regolamenti, sono stati avviati appositi confronti con gli attori coinvolti nella fase di attuazione degli stessi, all'esito dei quali è emersa la necessità di procedere ad alcune modifiche e integrazioni della disciplina vigente;

Tenuto conto che la gestione dell'emergenza epidemica dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 26 dd. 1° febbraio 2020, e successivamente prorogata fino al 31 marzo 2022, ha evidenziato la necessità di introdurre nuovi requisiti autorizzativi, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza all'interno delle strutture per anziani;

Vista la deliberazione n. 801 del 6 giugno 2022, con la quale la Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, il «Regolamento recante modifiche al regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144 e successive modifiche» e ha avviato l'iter per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere favorevole espresso dal CAL con deliberazione di cui all'estratto verbale n. 37/2022, relativo alla riunione n. 15 del 25 luglio 2022;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con



decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144 e successive modifiche» e gli allegati A, B, C e D quali parti integranti del citato Regolamento e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 5 agosto 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144 e successive modifiche», con i relativi allegati A, B, C e D quali parti integranti del citato Regolamento, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento recante modifiche al regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144 e successive modifiche.**

(Omissis).

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144, come modificato dal DPR n. 290/Pres. del 20 dicembre 2017.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «, dell'art. 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) e in conformità» sono sostituite dalle seguenti: «e in con-

formità all'art. 63 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).»;

b) le parole: «e di quanto previsto dall'art. 26 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)» sono soppresse.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 144/2015, le parole: «fabbisogno residenziale complessivo regionale di posti letto suddiviso per profilo di bisogno» sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogno regionale».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) la parola «letto» è soppressa;
- b) alla lettera b), dopo le parole «con o senza interventi edilizi», sono aggiunte le seguenti: «senza aumento del numero di posti.»;
- c) alla lettera c) la parola «letto» è soppressa;
- d) la lettera d-bis) è abrogata.

Art. 5.

*Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Classificazione delle residenze già funzionanti e delle residenze in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento»;

b) al comma 2, dopo le parole «del progetto con il fabbisogno» le parole «di residenzialità» sono soppresse.

Art. 6.

*Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «conclusione del processo di riclassificazione di cui al titolo X» sono sostituite dalle seguenti: «data del 4 maggio 2018»;

b) al comma 5 le parole: «nell'allegato C» sono sostituite dalle seguenti: «negli allegati C e C-bis».

Art. 7.

*Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) nucleo di tipologia 2 di nuova realizzazione (N2nr).»;


b) al comma 2 le parole: «nell'allegato C» sono sostituite dalle seguenti: «negli allegati C e C-bis».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: «pianificazione» è sostituita dalla seguente: «programmazione»;



b) al comma 3, dopo le parole «concorrono all'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «sulla base di specifici programmi di lavoro»;

c) lettera b) del comma 3, le parole: «, nei limiti delle mansioni di cui all'art. 15, comma 1» sono soppresse;

d) la lettera c) del comma 3, è sostituita dalla seguente: «c) gli operatori privi di titolo, con esperienza documentata di almeno due anni nell'assistenza alla persona, nei limiti delle mansioni di cui all'art. 15.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Fatto salvo l'obbligo di rispettare gli standard minimi di personale previsti dal presente regolamento, le residenze per anziani non autosufficienti di primo, secondo e terzo livello di cui all'art. 8, comma 5, lettere b), c), d) e all'art. 9, comma 4, lettere a) e b) che erogano l'assistenza di base alla persona con il personale di cui al comma 3 devono garantire, per ciascun turno di lavoro, la presenza di un operatore con la qualifica di OSS o di un infermiere.».

#### Art. 9.

*Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Operatori privi di titolo con esperienza*). 1. Agli operatori di cui all'art. 14, comma 3, lettera c) competono le seguenti mansioni:

a) nell'ambito dell'assistenza di base alla persona: igiene personale parziale o totale, vestizione, preparazione del vitto, aiuto e sorveglianza nell'assunzione degli alimenti per persone che non presentano problemi di deglutizione certificati, aiuto per la corretta deambulazione, rifacimento del letto, cambio, lavaggio e riordino della biancheria del letto e personale, utilizzo dei vari presidi e mezzi per il mantenimento delle posture a letto e in poltrona;

b) nell'ambito dell'igiene degli ambienti: sanificazione, disinfezione e riassetto degli ambienti di vita dei residenti, smaltimento dei rifiuti e della biancheria sporca, pulizia della cucina e delle stoviglie e corretta conservazione degli alimenti.».

#### Art. 10.

*Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assistenza medica»;

b) al comma 1 le parole: «per l'assistenza sanitaria» sono sostituite dalla seguente: «sanitarie».

#### Art. 11.

*Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. Al comma 3 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, le parole «Tali attività devono essere programmate e coordinate da personale in possesso di specifica formazione.» sono soppresse.

#### Art. 12.

*Inserimento dell'art. 22-bis*

1. Dopo l'art. 22 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (*Direzione sanitaria*). 1. Le residenze per anziani non autosufficienti di primo, secondo e terzo livello devono garantire la presenza di un Direttore sanitario che assume la responsabilità e il compito di curare ogni aspetto igienico-organizzativo in ambito sanitario. Il Direttore sanitario svolge ogni attività di indirizzo, gestione e vigilanza finalizzata al Governo del sistema igienico-sanitario e di tutela della salute e igiene pubblica, in coerenza con gli indirizzi della Regione, dell'Azienda sanitaria territorialmente competente e con le più recenti indicazioni tecnico scientifiche dettate dagli organismi preposti nei settori di intervento.

2. Al Direttore sanitario sono attribuite almeno le seguenti funzioni:

a) vigilanza sui requisiti igienico-sanitari, sul corretto funzionamento delle apparecchiature e attrezzature di ambito sanitario, sulla gestione dei farmaci e dei dispositivi;

b) vigilanza sulla corretta gestione della documentazione clinica e assistenziale;

c) valutazione del rischio clinico, prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza e degli eventi avversi;

d) validazione di protocolli e procedure interne alla residenza in materia sanitaria e verifica della corretta applicazione;

e) verifica degli adempimenti previsti dall'art. 16, comma 3 del presente regolamento e coinvolgimento dei Medici di medicina generale nei piani e nei programmi adottati per il miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure.

3. Il Direttore sanitario deve essere in possesso dei requisiti previsti negli allegati al presente regolamento.

4. Il Direttore sanitario deve garantire una presenza fisica all'interno della struttura commisurata alla classe dimensionale della residenza stessa, secondo l'articolazione e gli standard minimi indicati negli allegati al presente regolamento. Può svolgere tale funzione all'interno di più residenze.

5. Le residenze di cui al comma 1 provvedono alla nomina del Direttore sanitario entro il 31 dicembre 2023.».

#### Art. 13.

*Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire l'appropriatezza degli accoglimenti, l'accesso a tutte le tipologie di residenze per anziani e ai servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, ivi compresa l'accoglienza diurna di cui all'art. 25, comma 6, avviene previa valutazione del bisogno delle persone da accogliere, attraverso l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale di cui alle deliberazioni della Giunta regionale di attuazione delle disposizioni previste dalla legge regionale 10/1998, art. 4, comma 2. La valutazione è effettuata da un'équipe multiprofessionale di ambito distrettuale.»;

a) al comma 2, dopo le parole «Le residenze per anziani non autosufficienti» sono aggiunte le seguenti: «e le residenze assistenziali alberghiere»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'accesso e la permanenza nelle residenze di utenti che presentano profili di bisogno diversi da quelli che la residenza può accogliere, possono essere autorizzati dal Distretto sanitario competente per territorio, previa verifica della sussistenza delle condizioni atte a garantire l'assistenza necessaria, dandone motivazione in apposito verbale dell'équipe multiprofessionale di cui al comma 1.».

#### Art. 14.


*Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 25 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «definiti negli allegati B, C» sono aggiunte le seguenti: «, C-bis»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'adeguatezza dei requisiti di dotazione di personale di cui al comma 2, lettera f) è verificata, anche in relazione alle fasi di avvio delle attività a seguito di nuove aperture, accertando l'effettiva presenza in servizio degli addetti, rapportata al numero e alla tipologia di posti letto autorizzati occupati, fatte salve assenze improvvise non programmabili.»;

c) alla fine del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: «L'accesso a tale attività avviene previa valutazione del bisogno delle persone da accogliere secondo le modalità previste dall'art. 23, comma 1.».



## Art. 15.

*Modifiche all'art. 27 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 27 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole «del progetto con il fabbisogno» le parole «di residenzialità» sono soppresse;

b) al comma 1, le lettere f) e g) sono abrogate;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle residenze per anziani di nuova realizzazione di cui all'art. 9, nonché agli interventi di ampliamento, trasformazione o trasferimento di residenze per anziani non rientranti nei casi di cui al comma 1, sono applicati:

a) i requisiti minimi di cui all'allegato C del presente regolamento qualora la domanda di autorizzazione alla realizzazione sia stata presentata entro la data del 31 dicembre 2022;

b) i requisiti minimi di cui all'allegato C-bis del presente regolamento qualora la domanda di autorizzazione alla realizzazione sia stata presentata dopo il 31 dicembre 2022.»;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. In caso di interventi di trasferimento, anche parziale, finalizzati alla suddivisione di strutture di terzo livello già autorizzate all'esercizio nell'ambito del processo di riclassificazione per un'offerta superiore ai centoventi posti letto, le nuove autorizzazioni potranno essere rilasciate anche in deroga al limite massimo di centoventi posti previsto dagli allegati C e C-bis, purché l'offerta complessiva non sia superiore a quella oggetto dell'autorizzazione originaria. Le strutture oggetto del trasferimento non possono essere successivamente autorizzate all'ampliamento.»;

e) al comma 3 le parole: «di nuova realizzazione e a quelli già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono soppresse;

f) il comma 4 è abrogato;

g) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli interventi di ampliamento di residenze riautorizzate all'esercizio nell'ambito del processo di riclassificazione sono consentiti fino al raggiungimento della seguente capacità ricettiva massima:

a) sessanta posti letto complessivi per le Residenze assistenziali alberghiere;

b) centoventi posti letto complessivi per le Residenze per anziani non autosufficienti.»;

h) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Le residenze riautorizzate all'esercizio nell'ambito del processo di riclassificazione con un'offerta inferiore ai sessanta posti letto, anche a seguito di accorpamento di unità d'offerta, possono continuare ad esercitare in una sede diversa da quella originaria purché ritenuta migliorativa dall'Azienda sanitaria e siano in ogni caso rispettati i requisiti minimi previsti dall'allegato B al presente regolamento.»;

i) il comma 6 è abrogato.

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 28 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 28 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «ai sensi del titolo IX» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio secondo le procedure indicate agli articoli 30 e 31. Si prescinde dall'autorizzazione alla realizzazione qualora, in base ai regolamenti edilizi, gli interventi di cui al comma 1 non richiedano la preventiva comunicazione o autorizzazione del Comune.».

## Art. 17.

*Modifiche all'art. 29 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 29 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «, riclassificate ai sensi del titolo X» sono sostituite con le seguenti: «già autorizzate all'esercizio»;

b) al comma 2 le parole: «Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 6/2006,» sono soppresse;

c) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché gli interventi di cui al comma 1 che, in base ai regolamenti edilizi, non richiedano la preventiva comunicazione o autorizzazione del Comune.».

## Art. 18.

*Modifiche all'art. 31 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 31 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) verifica, qualora non l'abbia già fatto ai sensi dell'art. 30, la compatibilità dell'intervento richiesto con la programmazione attuativa locale e ne comunica l'esito al soggetto richiedente e alla Direzione centrale.».

## Art. 19.

*Modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 33 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La realizzazione di nuovi servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, pubblici o privati, il loro ampliamento, trasformazione e trasferimento di sede, nonché gli interventi di ampliamento, di trasformazione e di trasferimento di sede dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti già autorizzati all'esercizio, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione con il fabbisogno regionale e la localizzazione territoriale di servizi di analoga tipologia già presenti in ambito regionale, la quale non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione medesima.»;

b) al comma 2, le parole: «Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 17/2014,» sono soppresse;

c) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché gli interventi di cui al comma 1 che, in base ai regolamenti edilizi, non richiedano la preventiva comunicazione o autorizzazione del Comune.»;

d) al comma 7, le parole: «Ai sensi dell'art. 48, comma 2 della legge regionale 17/2014,» sono soppresse.

## Art. 20.

*Modifiche all'art. 34 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 34 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:


a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La realizzazione di nuove residenze per anziani non autosufficienti, pubbliche o private, il loro ampliamento, trasformazione e trasferimento di sede, nonché gli interventi di ampliamento, di trasformazione e di trasferimento di sede delle residenze per anziani non autosufficienti già autorizzate all'esercizio, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione con il fabbisogno regionale e la localizzazione territoriale di servizi di analoga tipologia già presenti in ambito regionale, la quale non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione medesima.»;

b) al comma 2, le parole: «Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 17/2014,» sono soppresse;

c) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole «del progetto con il fabbisogno» le parole «di residenzialità» sono soppresse;

d) al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) gli interventi di cui al comma 1 che, in base ai regolamenti edilizi, non richiedano la preventiva comunicazione o autorizzazione del Comune.»;

e) al comma 7, le parole: «Ai sensi dell'art. 48, comma 2 della legge regionale 17/2014,» sono soppresse.



## Art. 21.

*Modifiche all'art. 35 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 35 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La realizzazione di nuove residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente, il loro ampliamento, trasformazione e trasferimento di sede, nonché gli interventi di ampliamento, di trasformazione e di trasferimento di sede delle residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente già autorizzate all'esercizio, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione con il fabbisogno regionale e la localizzazione territoriale di servizi di analoga tipologia già presenti in ambito regionale, la quale non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione medesima.»;

b) al comma 2, le parole: «Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 17/2014,» sono soppresse;

c) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché gli interventi di cui al comma 1 che, in base ai regolamenti edilizi, non richiedano la preventiva comunicazione o autorizzazione del Comune.»;

d) al comma 6, le parole: «Ai sensi dell'art. 48, comma 2 della legge regionale 17/2014,» sono soppresse.

## Art. 22.

*Modifiche all'art. 36 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. al comma 2 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) acquisisce dalla Direzione centrale il parere sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno regionale e la localizzazione territoriale di servizi di analoga tipologia già presenti in ambito regionale;».

## Art. 23.

*Modifiche all'art. 37 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. Al comma 3 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) acquisisce dalla Direzione centrale, nel caso in cui si prescinda dalla preventiva autorizzazione alla realizzazione, il parere sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno regionale e la localizzazione territoriale di servizi di analoga tipologia già presenti in ambito regionale;».

## Art. 24.

*Modifiche all'art. 39 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 39 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: «distrettuali» è sostituita con la parola: «territoriali»;

b) alla lettera c) del comma 2 le parole: «sanitarie e sociosanitarie» sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: «Aziende per l'assistenza sanitaria» sono sostituite con le parole: «Aziende sanitarie».

## Art. 25.

*Modifiche all'art. 40 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. Al comma 4 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, le parole: «Aziende per l'assistenza sanitaria», sono sostituite con le parole: «Aziende sanitarie».

## Art. 26.

*Modifiche all'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale 6/2006,» sono soppresse;

b) al comma 1, dopo le parole: «è esercitata» sono aggiunte le parole: «dall'Azienda sanitaria»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'Azienda sanitaria provvede alle verifiche di cui comma 1, lettere b) e c), anche nei confronti dei servizi semiresidenziali e delle residenze per anziani autosufficienti.».

## Art. 27.

*Modifiche all'art. 43 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. Al comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, le parole: «dall'art. 4-ter della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)» sono sostituite con le parole: «dall'art. 67 della legge regionale 22/2019».

## Art. 28.

*Abrogazione degli articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. Gli articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Regione 144/2015 sono abrogati.

## Art. 29.

*Modifiche all'art. 46 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di residenzialità» sono soppresse;

b) le parole: «alla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono soppresse.

## Art. 30.

*Abrogazione dell'art. 47 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. L'art. 47 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è abrogato.

## Art. 31.

*Abrogazione dell'art. 48 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. L'art. 48 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è abrogato.

## Art. 32.

*Abrogazione dell'art. 51 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. L'art. 51 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è abrogato.



## Art. 33.

*Modifiche all'art. 58 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 58 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola: «sessanta», è sostituita con la parola: «novanta»;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nelle more dell'effettuazione degli adempimenti di cui ai commi precedenti, l'autorizzazione rilasciata in deroga temporanea si intende prorogata.».

## Art. 34.

*Modifiche all'art. 59 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 59 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «entro quindici giorni dalla scadenza» sono sostituite con le parole: «almeno quindici giorni prima della scadenza»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nelle more dell'effettuazione degli adempimenti di cui al comma precedente, l'autorizzazione rilasciata in deroga temporanea si intende prorogata.»;

c) al comma 5, le parole: «secondo le procedure indicate nell'art. 60» sono sostituite con le parole: «e provvede a rilasciare il nuovo atto autorizzativo»;

d) al comma 6, le parole: «secondo le procedure indicate nell'art. 60» sono sostituite con le parole: «e adotta uno degli atti descritti all'art. 60».

## Art. 35.

*Modifica all'art. 60 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 60 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Atti conseguenti alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea».

## Art. 36.

*Modifica all'art. 63 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'art. 63 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 le parole: «di cui agli articoli 49 e 50 della legge regionale 17/2014» sono sostituite con le parole: «di cui agli articoli 64 e 65 della legge regionale 22/2019».

## Art. 37.

*Modifica agli Allegati al decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. Agli Allegati al decreto del Presidente della Regione 144/2015, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) gli Allegati B, C e D al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 144/2015, sono sostituiti dagli allegati A, B e C al presente regolamento;

b) dopo l'Allegato C è inserito l'Allegato C-bis di cui all'allegato D al presente regolamento.

## Art. 38.

*Norma transitoria*

1. I titolari di strutture residenziali per anziani autorizzate all'esercizio in applicazione dei requisiti previsti dagli Allegati B e C al decreto del Presidente della Regione 144/2015 provvedono ad adeguare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i seguenti requisiti aggiuntivi previsti dagli allegati A e B al presente regolamento:

a) adozione di un piano per la gestione delle emergenze epidemiche validato dall'Azienda sanitaria territorialmente competente;

b) requisiti previsti per il personale dedicato alle attività di animazione.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i titolari di residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente provvedono altresì ad adeguare, entro il medesimo termine, i nuovi requisiti organizzativi e gestionali previsti alla parte III punto 4 degli allegati A e B al presente regolamento.


## Art. 39.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

**23R00029**



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 3 0 4 \*

€ 2,00

